

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

speso e non destituito, riverserebbe sul Governo tutto il biasimo che dovrebbe ricadere sull' imputato.

Io prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di sopprimere la mancanza d'onore come causa di sospensione, e farla ritenere come causa della destituzione.

Con ciò voi non avete nessuna proposta mite che possiate dire che voglia favorire, anzichè irrigidire, e sarebbe logica cosa l'accoglierla.

Voglio quindi sperare che la Commissione e l'onorevole ministro, mettendosi d'accordo, consentiranno a cancellare dall'articolo 48 il comma che parla della mancanza d'onore, e farlo rimanere all'articolo 52.

LUGLI, *relatore*. Mi affretto subito.

ERCOLE. A dichiarare.

LUGLI, *relatore*... a dichiarare (giacchè mi suggerisce questa parola l'onorevole Ercole) che vi è uno sbaglio di stampa.

Nell'articolo 52 è stata omissa la parola *grave*, dopo la parola *mancanza*.

Si è fatto un gran battagliare contro queste parole *mancanza contro l'onore*. Effettivamente è una frase sulla quale si può contrastare moltissimo, giacchè tutta la questione è questa, che l'onore, signori miei, si sente, ma non si definisce. Le parole stesse che si riscontrano nell'articolo 48 e nel 52 sono parole che definiscono da sè il loro significato: dimodochè è inutile che voi chiediate alla Commissione che vi venga a dare una definizione, definizione che non vi può dare, perchè le parole stesse lo dicono.

Si potrà dire, non ammettiamo che vi sia questa specie di reato o mancanza, e noi potremo discutere ed anche consentire con voi di toglierlo; ma non ci chiedete di più, perchè la Commissione non può darvi spiegazioni maggiori.

GRIFFINI LUIGI. Domando la parola.

Prendo la parola soltanto per rispondere alle cose dette..

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive che non si può parlare più d'una volta sullo stesso argomento.

GRIFFINI LUIGI. Voleva soltanto ringraziare l'onorevole relatore, della accettazione della principale fra le mie proposte.

Resta inteso dunque che all'articolo 52 va aggiunta la parola « grave. »

Non mi estendo poi in altre considerazioni, essendo troppo chiaro da sè, che l'indeterminatezza delle parole da me rilevate, darebbe luogo ad un arbitrio tanto forte, che io credo possa essere gravido di conseguenze deplorabilissime.

PRESIDENTE. « Art. 48. Si fa luogo alla sospen-

sione da un mese ad un anno per le cause seguenti:  
« Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado. »

Anche su questa parte dell'articolo vi sono delle obiezioni. Pare che l'onorevole Varè non voglia..

VARÈ. Per quanto si riferisce all'eccitamento sull'insubordinazione, reputo che basti ad un impiegato averlo commesso una volta sola.

PRESIDENTE. Ma non ha fatto emendamenti; e non facendo emendamenti..

VARÈ. Io ho fatto una osservazione. Se non viene raccolta tanto peggio per la legge e per chi la voterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 48.

(È approvata.)

« Mancanza contro l'onore;

« Danno recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, per trascuranza dei doveri d'ufficio;

« Inosservanza del segreto d'ufficio. »

Vuole la Commissione che qui sia posto un epitetto alla parola *mancanza*?

LUGLI, *relatore*. No, il *grave* si deve porre nell'articolo 52.

PRESIDENTE. Dunque questa seconda parte dell'articolo 48 non è mutata.

Metto ai voti questa seconda parte dell'articolo 48.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 49. È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimenti della Camera di Consiglio, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

« La sospensione in questo caso non cessa fino alla emanazione della sentenza definitiva, quando questa sia assolutoria.

« Durante la sospensione e fino alla sentenza definitiva sarà corrisposta la metà dello stipendio.

« Se l'impiegato sospeso per procedimento penale è condannato, e non sia il caso di dispensarlo o destituirlo, la sospensione continua tutto il tempo della pena alla quale sarà condannato. »

Metto ai voti questo articolo 49.

(È approvato.)

« Art. 50. L'assolutoria toglie gli effetti della sospensione salvo gli effetti del giudizio del Consiglio di disciplina a cui l'impiegato potrà essere sottoposto. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo 50.

LUGLI, *relatore*. C'è un emendamento.